

Roma, 25 marzo 2021

Circolare n. 113/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Autotrasporto – Consulenti ADR – Sono state aggiornate le modalità di presentazione delle domande per l'esame di consulente trasporto merci pericolose (consulente ADR), nonché le modalità di svolgimento dell'esame per tener conto delle eventuali richieste di integrazione delle specializzazioni; le nuove disposizioni, contenute nell'allegato I del DM 29.12.2010, entreranno in vigore dal prossimo 1 maggio – Decreto MIMS 4.3.2021 pubblicato sulla GU n.71 del 23.3.2021.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Autotrasporto – Certificati ADR – La validità dei certificati di formazione professionale per trasporto ADR e dei certificati del consulente per la sicurezza ADR in scadenza tra l'1 marzo 2020 e l'1 settembre 2021 è prorogata fino al 30 settembre 2021 sia in ambito nazionale che internazionale ai sensi degli Accordi Multilaterali M333 e M334 dell'ADR di cui l'Italia è Paese contraente – Note MIMS nn.10170 e 10172 del 23.3.2021.

Antitrust – Soglie di fatturato per le concentrazioni – L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in attuazione dell'art. 16 della legge n. 287/1990, ha stabilito che a decorrere dal 22 marzo le operazioni di concentrazione da comunicare preventivamente all'Autorità stessa sono quelle che comportano il superamento di 511 milioni di euro di fatturato globale delle imprese interessate all'operazione (in precedenza 504 milioni di euro) e il superamento di 31 milioni di euro di fatturato realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate (invariato) – Provvedimento AGCM n. 28602/2021.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [74/2021](#), [344/2020](#) e [89/2020](#)
Allegati quattro
Lc-Gr/lc-gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.71 del 23.3.2021

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 4 marzo 2021**

Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Visto in particolare l'art. 11, comma 10, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami dei consulenti per il trasporto di merci pericolose, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN;

Visto altresì l'art. 11, comma 11, con il quale si dispone che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 2010 «Norme attuative dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose»;

Considerata la necessità di disciplinare in modo organico le modalità di esame nell'ipotesi che si chieda l'integrazione della/e specializzazione/i e/o l'estensione della/e modalità di trasporto di

un certificato di formazione in corso di validita';

Ritenuto inoltre di razionalizzare il numero di commissioni di esame sul territorio;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 29 dicembre 2010

1. Il decreto 29 dicembre 2010 recante «Norme attuative dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» e' cosi' modificato:

a) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 2:

2. Non e' possibile richiedere la specializzazione relativa alle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 a coloro che sono titolari o richiedono la specializzazione relativa alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.»;

b) il comma 1 dell'art. 4 e' cosi' modificato «I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o piu' commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose limitatamente al trasporto stradale e/o ferroviario, fissandone la/e sede/i.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 4 e' inserito il comma 1-bis recante: «La Direzione generale territoriale del centro provvede all'istituzione di una commissione di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose presso l'Ufficio della motorizzazione civile di Roma, le cui competenze si estendono anche al trasporto di merci pericolose per vie navigabili.»;

d) il comma 5 dell'art. 4 e' cosi' sostituito:

«La commissione di esame operante presso l'Ufficio motorizzazione civile di Roma e' composta inoltre da un funzionario esperto per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili designato dal direttore generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.»;

e) al comma 6 dell'art. 4 le parole «di qualifica non inferiore alla sesta» sono sostituite con le parole «appartenenti almeno all'Area II fascia economica F4» e la frase «Le funzioni di segretario della commissione istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione sono affidate al funzionario della divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione incaricato della istruzione delle richieste di esame.» e' soppressa;

f) il comma 7 dell'art. 4 e' abrogato;

g) al comma 9 dell'art. 4 le parole «per darne pubblicita' sul sito del dipartimento» sono abrogate;

h) il comma 1 dell'art. 5 e' cosi' sostituito:

«La Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione, coordina le attivita' delle commissioni di esame e mantiene aggiornata la raccolta delle domande di esame ai sensi del punto 1.8.3.14 dell'ADR/RID/ADN anche con il contributo di esperti esterni.»;

i) al comma 8 dell'art. 6, dopo le parole «certificato di formazione,» sono aggiunte le seguenti parole «salvo che per la modalita' di trasporto per vie navigabili interne,»;

j) dopo la prima frase del punto «1. Domanda di esame» dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010, e' inserita la seguente frase:

«La richiesta di esame deve essere firmata digitalmente o accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validita', ed inoltrata esclusivamente tramite PEC, unitamente alla copia della ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo, mediante versamento sul conto corrente postale 4028. Le attestazioni dei diritti dovuti in originale, devono essere prodotti preliminarmente all'inizio della seduta di esame, in assenza il candidato non potra' sostenere la prova.»;

k) le parole «direzione generale per la motorizzazione - divisione 3.» riportate alla fine del punto «1. Domanda di esame» dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010 sono cosi' sostituite: «commissione di esame operante presso l'Ufficio motorizzazione civile di Roma»;

l) all'allegato I del citato decreto 29 dicembre 2010 il punto «4. Esame di candidati gia' titolari di un certificato di formazione in corso di validita'» e' cosi' modificato:

«Se il certificato gia' posseduto e' relativo alla sola

specializzazione riguardante i prodotti petroliferi il candidato deve svolgere l'esame di integrazione con le stesse modalita' previste per il primo rilascio.

Se il candidato richiede l'integrazione della specializzazione prodotti petroliferi deve svolgere esclusivamente i questionari relativi a tale specializzazione.

Nel caso venga richiesta l'integrazione di una o piu' specializzazioni (diversa da quella per i prodotti petroliferi) per una modalita' di trasporto gia' posseduta verranno somministrati i questionari relativi alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra le nuove specializzazioni richieste, per la modalita' di trasporto posseduta.

Nel caso venga richiesta l'integrazione di una o piu' specializzazioni e la contemporanea estensione per una o piu' modalita' di trasporto non posseduta verranno assegnati i questionari relativi alla modalita' di trasporto ed alle specializzazioni richieste e lo studio del caso da svolgere con riferimento ad una specializzazione scelta dalla commissione fra quelle relative alla modalita' di trasporto posseduta o per la quale si chiede l'estensione.

Nel caso venga richiesta la sola estensione per una o piu' modalita' di trasporto non posseduta verranno assegnati i soli questionari relativi alla modalita' di trasporto richiesta senza la necessita' di svolgere lo studio del caso.

Non e' possibile il rinnovo del certificato posseduto e contemporaneamente estendere la sua validita' ad altre modalita' e/o specializzazioni.

I tempi consentiti per la compilazione degli elaborati sono i medesimi di quelli previsti per il primo rilascio.

Ai candidati risultati idonei viene rilasciato un nuovo certificato comprensivo delle ulteriori specializzazioni e/o modalita' di trasporto conseguite; la data di scadenza del nuovo certificato e' la medesima del certificato precedentemente posseduto»;

m) al fac-simile dopo il campo relativo alla e-mail e' aggiunto un campo relativo alla Pec.

Alla fine del fac-simile sono riportate le seguenti frasi:

«I candidati che intendono conseguire il certificato di formazione anche per la modalita' del trasporto per le vie navigabili interne debbono presentare la domanda alla commissione di esame operante presso U.M.C. di Roma.»;

n) dove ricorre la denominazione «dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» e' sostituita con «dipartimento per i trasporti, la navigazione e gli affari generali ed il personale».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2021.

Roma, 4 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: De Matteo

Multilateral Agreement M333


Under section 1.5.1 of ADR concerning driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR

- (1) By derogation from the provisions of the first paragraph of 8.2.2.8.2 of ADR all driver training certificates the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 September 2021 remain valid until 30 September 2021. These certificates shall be renewed for five years if the driver furnishes proof of participation in refresher training in accordance with 8.2.2.5 of ADR and has passed an examination in accordance with 8.2.2.7 of ADR before 1 October 2021. The new period of validity shall begin with the original date of expiry of the document to be renewed.
- (2) This agreement shall be valid until 1 October 2021 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Bonn, 25 January 2021

The competent authority for ADR
of the Federal Republic of Germany

For the Federal Ministry of Transport
and Digital Infrastructure



Rebecca Niebusch

Rome

The Competent Authority for ADR in Italy

Dr. Ing. Alessandro Calchetti
for the Head of Department
Ministry of Sustainable Infrastructure and
Mobility



Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

Multilateral Agreement M334

Under section 1.5.1 of ADR concerning safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR

- (1) By derogation from the provisions of 1.8.3.16.1 of ADR all certificates of training as safety adviser for the transport of dangerous goods the validity of which ends between 1 March 2020 and 1 September 2021 remain valid until 30 September 2021. The validity of these certificates shall be extended from the date of their original date of expiry for five years if their holders have passed an examination in accordance with 1.8.3.16.2 of ADR before 1 October 2021.
- (2) This agreement shall be valid until 1 October 2021 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it.

Bonn, 25 January 2021

The competent authority for ADR
of the Federal Republic of Germany

For the Federal Ministry of Transport
and Digital Infrastructure


Rebecca Niebusch

Rome

The Competent Authority for ADR in Italy

Dr. Ing. Alessandro Calchetti
for the Head of Department
Ministry of Sustainable Infrastructure and
Mobility



Firmato digitalmente da
CALCHETTI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90*Provvedimento n. 28602*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 marzo 2021;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2002, pubblicata sul Bollettino 20/2002, con la quale l'Autorità ha disposto l'arrotondamento al milione di euro degli importi rivalutati;

VISTA la diffusione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), sul proprio sito istituzionale, dell'aggiornamento delle nuove serie dei conti nazionali basate sul nuovo Sistema Europeo del Conti (SEC 2010), in data 1° marzo 2021;

CONSIDERATO che l'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ha registrato, per gli anni dal 2017 al 2020, le seguenti variazioni percentuali:

anno	variazione %
2017	0,7
2018	1,1
2019	0,8
2020	1,2

DICHIARA

che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90, prima e seconda ipotesi, è fissato, rispettivamente, a cinquecentoundici milioni di euro e a trentuno milioni di euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. I nuovi importi si applicano dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE*Filippo Arena***IL PRESIDENTE***Roberto Rustichelli*